



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 49 DEL 27/4/2011

Prot. n. 9275

**Oggetto: Referendum consultivo popolare regionale.
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l'allontanamento dall'abitazione.**

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna;
- VISTA la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di referendum popolare regionale;
- VISTO l'art. 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
- VISTA la legge regionale 16 marzo 2011, n. 9, pubblicata nel B.U.R.A.S n. 8 del 19 marzo 2011, recante, per l'anno 2011, la disciplina transitoria per l'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 36 del 21 marzo 2011, con il quale è stato indetto, per domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011, il referendum consultivo popolare regionale recante il seguente quesito: "Sei contrario all'installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residue o preesistenti?";
- VISTO il decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46, recante norme per l'esercizio domiciliare del voto per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione;
- CONSIDERATO che l'ambito di applicazione della norma da ultimo richiamata è delineato dal comma 2 del citato articolo, in virtù del quale tali disposizioni si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 49

DEL 27/4/2011

Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale, nonché in occasione delle elezioni comunali e provinciali;

PRESO ATTO che non è espressamente prevista l'applicazione di tale norma alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e ai referendum regionali;

PREMESSO che il Ministero dell'interno ha già ritenuto la suddetta disciplina applicabile anche nel caso di elezioni regionali, nelle regioni a statuto ordinario per le quali sia tuttora operante la normativa in materia elettorale prevista dalle leggi statali;

ATTESO che la Regione Sardegna non si è ancora dotata di una compiuta disciplina in materia di elezioni regionali e da ciò discende che, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, si osservano le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario (articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2);

ATTESO che per la Regione Sardegna, in virtù del disposto dell'art. 27 della legge regionale del 17 maggio 1957, n. 20, si osservano, in materia di referendum regionali, per quanto non disciplinato dalla stessa legge e in quanto applicabili, le norme per le elezioni regionali;

CONSIDERATO altresì che tale interpretazione estensiva trova fondamento in ulteriori considerazioni di carattere costituzionale quali la tutela del diritto di voto garantito dall'articolo 48 della Costituzione e il rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, disposizioni dalle quali si evince il più generale principio del *favor voti*;

DECRETA

- di ritenere applicabile al referendum consultivo regionale del 15 e 16 maggio 2011, la disciplina di cui all'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 49

DEL 27/4/2011

legge 7 maggio 2009, n. 46, recante norme per l'esercizio domiciliare del voto per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione;

- di dare mandato ai competenti Uffici dell'Amministrazione regionale affinché predispongano gli atti necessari per la puntuale applicazione della disciplina di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 27/4/2011

Il Presidente
Ugo Cappellacci